



## ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA EMESSA IN DATA 27 LUGLIO 2012

**Ordinanza del Tribunale di Siracusa emessa in data 27 luglio 2012: la mancata predisposizione ed attuazione del Progetto di Vita ex art. 14 l.n. 328 del 2000 costituisce discriminazione indiretta.**

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il tutore di una persona con disabilità agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Siracusa per censurare la condotta del Comune, il quale aveva omesso di predisporre ed attuare il progetto individuale ex art. 14 l.n. 328 del 2000 richiesto con istanza risalente all'anno 2010.

Con la costituzione in giudizio il Comune eccepiva che la mancata predisposizione del progetto di vita era dipesa dall'inerzia dell'Azienda Sanitaria Provinciale, la quale solamente nell'anno 2012, a seguito di atti compulsivi del Comune, si era resa disponibile a sottoscrivere un protocollo d'intesa per la predisposizione dei progetti individuali ex art. 14 l.n. 328 del 2000.

Con Ordinanza del 25 luglio 2012 il Tribunale di Siracusa accoglieva il ricorso e accertava la sussistenza della condotta discriminatoria posta in essere dal Comune nei confronti della persona con disabilità.

Nello specifico, il Tribunale precisava che "non può dubitarsi che la mancata adozione del progetto di cui alla norma richiamata (n.d.r. art. 14 l.n. 328 del 2000), ove non adeguatamente giustificato, integri una discriminazione indiretta ai sensi del comma 3 dell'art. 2 l.n. 67/2006, in quanto comportamento idoneo ad impedire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2 dell'art. 14 l.n. 328/2000 e, quindi, a mettere la persona con disabilità in condizioni di svantaggio".

Inoltre, il Tribunale giungeva a precisare che l'asserita inerzia dell'Azienda Sanitaria Provinciale non costituiva una giustificazione al comportamento omissivo del Comune, il quale peraltro, nelle more, non si era neppure attivato per verificare la necessità o meno di elaborare un progetto provvisorio che rispondesse alle esigenze della persona con disabilità.

Nel testo dell'Ordinanza si legge specificatamente che “... il rango costituzionale dei beni tutelati dalle norme in esame imponga ai soggetti pubblici competenti di dare tempestivo riscontro alle istanze dei soggetti interessati, senza che l'inerzia ingiustificata di alcuno di essi possa esimere gli altri enti obbligati dall'intervenire sulla base del dettato normativo e nei limiti delle competenze e delle risorse disponibili”.

Pertanto, il Tribunale adito accertava la condotta discriminatoria posta in essere dal Comune nei confronti della persona con disabilità che aveva formulato istanza di predisposizione del progetto individuale e ordinava al Comune “nelle more dell'attuazione del protocollo sottoscritto il 30.05.2012, l'immediata elaborazione e attuazione di un piano provvisorio di assistenza domiciliare ...”, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.

*\*Commento a cura dell'Agenzia Nazionale Anffas Antidiscriminazione*